

Udine, 22 gennaio 2021

Oggetto: Detrazioni d'imposta, trattamento integrativo e ulteriore detrazione 2021

Circolare numero 002/2021

In breve:

Le **detrazioni d'imposta, il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione** riducono le imposte che gravano sui redditi da lavoro dipendente; l'ammontare delle misure sopra richiamate varia sulla base dei redditi di lavoro percepiti e dei carichi di famiglia.

Il datore di lavoro, nel calcolare le imposte dovute, deve applicare le detrazioni e il trattamento integrativo che viene dichiarato dal dipendente/collaboratore ogni anno.

Al fine di rendere più agevoli tali adempimenti riceverete nei prossimi giorni i seguenti moduli:

- **trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione:** il sostituto d' imposta riconosce "in via automatica" ai lavoratori sulla base della fascia reddituale annua tali misure mensilmente; il dipendente/collaboratore, al fine di evitare il riconoscimento di crediti/detrazioni inesistenti, è tenuto a comunicare ogni anno l'eventuale decadenza totale o parziale dal diritto al trattamento integrativo/ulteriore detrazione;
- **detrazioni d'imposta per carichi di famiglia:** i dipendenti/collaboratori sono tenuti a comunicare al sostituto d'imposta ogni variazione che possa modificare il diritto alle detrazioni d'imposta in relazione ai loro carichi familiari.

Entrambe le dichiarazioni vanno consegnate al datore di lavoro solamente se i carichi di famiglia o i presupposti per il riconoscimento delle misure di riduzione delle imposte sopra evidenziate sono modificate rispetto all'anno precedente.

Approfondimento:

Trattamento integrativo ed ulteriore detrazione:

- **trattamento integrativo del reddito** pari a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021. Tale trattamento compete ai contribuenti con reddito non superiore ai 28.000 euro l'anno;
- **ulteriore detrazione** di importo compreso tra 1200 euro e 960 euro calcolata in proporzione al reddito per chi ha reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro e di importo compreso tra 960 euro e 0 euro calcolata in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra 35.000 euro e 40.000 euro.

Ricordiamo che le nuove misure non competono ai c.d. incapienti, ovvero a coloro che, a ragione dell'esiguità del reddito percepito nell'anno, non sono soggetti a prelievo fiscale.

2. Detrazioni di imposta

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti.

Questo Studio sta completando l'invio dei moduli di richiesta delle "detrazioni di imposta" mediante la loro pubblicazione su HR Portal o con l'invio di e-mail oppure mettendo a disposizione la documentazione cartacea.

I moduli inviati contengono già, precompilati, i dati anagrafici e i carichi di famiglia utilizzati per il 2020.

I moduli, nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti.

In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calcolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dalla Ditta.

Il lavoratore pertanto dovrà indicare espressamente la presenza di altri redditi per la determinazione delle detrazioni da applicare per il 2021.

Nel caso in cui non ci siano variazioni o altri redditi da comunicare non è necessario restituire il modello e questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante a dicembre 2020 e sulla base dei soli compensi erogati dalla Ditta.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.